

COMUNE DI SARMATO
(Piacenza)

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 24 LUGLIO 2009
E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37
DEL 27.05.2020

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Interpretazione di particolari questioni

Art. 3 – Sede delle adunanze

Art. 4 – Consigliere Anziano

TITOLO II – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO 1° - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5 – Attività e riunioni del Consiglio Comunale

Art. 6 – Programmazione dei lavori

Art. 7 – Convocazione del Consiglio

Art. 8 – Procedura per la convocazione e avviso

Art. 9 – Ordine del giorno

CAPO 2° - DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 – Deposito degli atti

Art. 11 – Numero legale

Art. 12 – Sedute del Consiglio Comunale

Art. 13 – Sedute di seconda convocazione

Art. 14 – Prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni

CAPO 3° - COMPORTAMENTI DEI PARTECIPANTI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15 – Comportamento dei Consiglieri Comunali

Art. 16 – Comportamento del pubblico

Art. 17 - Polizia nell'aula

Art. 18 – Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio Comunale

Art. 19 – Partecipazione dei membri della Giunta Comunale

CAPO 4° - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 20 – Pubblicità delle sedute

Art. 21 – Verifica del numero legale

Art. 22 – Designazione ed attività degli scrutatori

Art. 23 – Funzioni di segretario della seduta.

Art. 24 – Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere di urgenza

Art. 25 – Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

Art. 26 – Presentazione di proposte e interventi

Art. 27 – Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno

Art. 28 – Inosservanza dei tempi di intervento

Art. 29 – Mozione d'ordine

Art. 30 – Intervento del Consigliere per fatto personale

Art. 31 – Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 32 – Presentazione di emendamenti

Art. 33 – Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

Art. 34 – Richiesta di votazione per parti separate

Art. 35 – Chiusura della discussione

Art. 36 – Dichiarazione di voto e apertura delle votazioni

Art. 37 – Votazione degli emendamenti

Art. 38 – Votazione per parti separate

Art. 39 – Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

Art. 40 – Forma delle votazioni

Art. 41 – Controprova della votazione con dispositivo elettronico per alzata di mano

Art. 42 – Votazione palese per appello nominale

Art. 43 – Votazione segreta per schede

Art. 44 – Esito delle votazioni

Art. 45 – Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni

CAPO 5° - PROCESSI VERBALI

Art. 46 – Compilazione dei verbali

Art. 47 – Contenuto dei verbali

Art. 48 – Annotazioni a verbale

Art. 49 – Sottoscrizione dei verbali

TITOLO III – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO 1° - DIRITTI

Art. 50 – Diritto di iniziativa

Art. 51 – Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei Consiglieri

Art. 52 – Diritto di presentazione di interpellanze

Art. 53 – Interrogazioni

Art. 54 – Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

Art. 55 – Mozione

CAPO 2° - DOVERI

Art. 56 - Rispetto del Regolamento

Art. 57 – Assenza dei Consiglieri

Art. 58 – Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

Art. 59 – Pubblicità della situazione patrimoniale

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO 1° - ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 60 – Compiti e poteri del presidente del Consiglio Comunale

Art. 61 – Esercizio di funzioni e di compiti inerenti l'attività di presidenza del Consiglio Comunale

CAPO 2° - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 62 – Costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti

Art. 63 – Insediamento

Art. 64 – Convocazione

Art. 65 – Funzionamento - Decisioni

Art. 66 – Partecipazione del Sindaco

Art. 67 – Segreteria – Verbalizzazione

Art. 68 – Assegnazione affari

Art. 69 – Indagini conoscitive

Art. 70 – Commissioni di controllo e garanzia e di inchiesta

Art. 71 – Commissioni di studio

Art. 72 – Sedute delle Commissioni

CAPO 3° - GRUPPI CONSILIARI

Art. 73 – Costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari

Art. 74 – Presidenza dei Gruppi Consiliari

Art. 75 – Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari

CAPO 4° - RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI CONSILIARI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 76 – Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale

Art. 77 – Entrata in vigore

Art. 78 – Diffusione

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale, in attuazione di quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale dell'organo.

Art. 2 – Interpretazione di particolari questioni

1. Qualora nel corso delle sedute si presentino situazioni, questioni o temi che non sono disciplinati dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal *Sindaco*, ispirandosi ai principi generali, udito il parere del Segretario Comunale.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno sono sottoposte al *Sindaco*. Egli sospende la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il *Sindaco*, ripresi i lavori del Consiglio Comunale, può rinviare l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.
3. Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative o casi particolari non altrimenti risolvibili.

Art. 3 – Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di norma, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono avvenire in altro luogo diverso da quello abituale, ma, in ogni caso, nell'ambito del territorio comunale.
3. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala dell'assemblea consiliare, unitamente al Gonfalone del Comune nel caso in cui il Consiglio avvenga in luogo diverso dalla sede comunale dovranno ugualmente essere esposte bandiere e Gonfalone.

Art. 4 – Consigliere Anziano

1. In ordine alle disposizioni previste dal presente Regolamento e alle funzioni ad esso attribuite, il Consigliere Anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei

candidati alla stessa carica proclamati Consiglieri; in caso di parità di voti, il Consigliere Anziano è considerato quello più anziano di età.

2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere Anziano, è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

TITOLO II – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO 1° - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5 – Attività e riunioni del Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio Comunale coincide con l'anno solare e si svolge continuativamente nello stesso. Nell'ambito dell'attività istituzionale il Consiglio Comunale può definire la programmazione di sessioni di lavoro dedicate a particolari tematiche.
2. Il Consiglio Comunale può riunirsi anche per sessioni dedicate a temi speciali, per sedute aperte alla cittadinanza, nonché per sessioni dedicate all'esame di interpellanze ed interrogazioni.
3. Il Consiglio si riunisce:
 - a) per decisione del **Sindaco** il quale stabilisce l'ordine del giorno dei lavori dell'assemblea;
 - b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri per la trattazione di argomenti da essi indicati, entro venti giorni dalla richiesta.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, l'avviso con l'ordine del giorno di cui al successivo art. 7 deve essere **comunicato** ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta.

Art. 6 – Programmazione dei lavori

1. Il Sindaco definisce periodicamente il programma dell'attività consiliare, sentita la Giunta Comunale, al fine di garantire il buon andamento.

Art. 7 – Convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal **Sindaco** con avviso formale.
2. ***L'avviso di convocazione previa comunicazione scritta dell'interessato consegnato all'ufficio di segreteria è di norma trasmesso in via telematica alla casella di posta elettronica indicata dal consigliere che deve accusare ricevuta.***
3. Nel caso di assenza o impedimento del **Sindaco** la convocazione è disposta dal Vice-Sindaco, anche se Assessore esterno. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo la convocazione è disposta dal Consigliere Anziano.
4. La prima seduta del Consiglio dopo la consultazione elettorale è convocata dal **Sindaco**.

Art. 8 – Procedura per la convocazione e avviso

1. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivazioni rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
2. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta a cura del *Sindaco* con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, *ed è inviata per mezzo di strumenti telematici o informatici all'indirizzo comunicato dai componenti i quali sono tenuti a confermare la ricezione del messaggio.*
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno 3 giorni.
4. Nei casi di urgenza, l'avviso con il relativo elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere consegnato almeno 24 ore prima della seduta. In questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli argomenti oggetto della richiesta è differito alla seduta successiva, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norme di legge.
5. Le disposizioni di cui al comma 4, si applicano anche nel caso degli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'o.d.g. di una determinata seduta.
6. Nell'elenco degli oggetti da trattarsi sono evidenziati gli argomenti e gli ordini del giorno da sottoporsi alle determinazioni del Consiglio Comunale nella specifica seduta cui si riferisce la convocazione.

Art. 9 – Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale costituisce l'ordine del giorno.
2. Il Sindaco stabilisce l'ordine del giorno iscrivendovi, secondo l'ordine di presentazione, la proposta di iniziativa dello stesso Sindaco, della Giunta Comunale, delle Commissioni Consiliari, dei singoli Consiglieri.

CAPO 2° - DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 – Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria almeno **2 giorni** prima della seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e comunque tenuti a disposizione dei Consiglieri durante la seduta.

Art. 11– Numero legale

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Comunale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.

3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12 – Sedute del Consiglio Comunale

1. Il **Sindaco**, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il **Sindaco** dichiara deserta l'adunanza.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale deve essere redatto apposito verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
4. In caso di seduta dichiarata deserta è facoltà del **Sindaco**, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, commi 1° e 4°, riconvocare il Consiglio Comunale sul medesimo ordine del giorno con avviso da **comunicare ai Consiglieri** almeno 24 ore prima dell'ora fissata nell'avviso.
5. Per sessioni speciali, sedute celebrative, sedute aperte alla cittadinanza nelle quali non vi sia comunque necessità di votazione di provvedimenti o su documenti in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo, il numero legale si dà per presupposto. E' fatta comunque salva la possibilità di ciascun Consigliere di richiedere la verifica del numero legale nel corso di tali sedute.

Art. 13– Sedute di seconda convocazione

1. Qualora sia andata deserta la seduta per mancanza del numero legale stabilito dal precedente art. **11**, comma 1, il **Sindaco** può riconvocare il Consiglio Comunale sul medesimo ordine del giorno per seduta da ritenersi valida con quorum inferiore, con avviso da **comunicare** ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'ora fissata nell'avviso.
2. La seduta in seconda convocazione si ritiene valida con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco.

Art. 14 – Prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni

1. La prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni è presieduta dal Sindaco.
2. La convocazione della prima seduta successiva alle elezioni deve essere predisposta tenendo conto degli adempimenti da soddisfare nella stessa secondo quanto previsto dalla legge.

CAPO 3° - COMPORTAMENTI DEI PARTECIPANTI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15 – Comportamento dei Consiglieri Comunali

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono comunque mantenere i loro atteggiamenti e comportamenti, nonché esprimere le loro opinioni entro limiti di correttezza comunque riconosciuti, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno.
2. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il **Sindaco** provvede nei suoi confronti con esplicito richiamo.
3. Il richiamato può fornire spiegazioni sul comportamento tenuto e su quanto detto, in seguito alle quali il **Sindaco** conferma o ritira il richiamo.
4. Se il Consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il **Sindaco** gli interdice la parola.
5. Qualora il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il **Sindaco** può sospendere temporaneamente la seduta.
6. In caso di reiterate violazioni del Regolamento che impediscono il regolare svolgimento della seduta, il **Sindaco** può ordinare l'allontanamento del Consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del Consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.

Art. 16 – Comportamento del pubblico

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico devono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno, di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento della seduta del Consiglio Comunale.
2. Il **Sindaco** può disporre l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non può essere riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il **Sindaco**, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.

Art. 17 - Polizia nell'aula

1. Il **Sindaco** è tenuto ad assicurare l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, del personale di Polizia Municipale.
2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio Comunale se non su richiesta del soggetto che in quel momento presiede l'assemblea e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 18 – Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio Comunale

1. Nessuna persona estranea al Consiglio Comunale può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata al Consiglio, ad eccezione dei membri di Giunta, anche se Assessori esterni, e

anche dei consiglieri particolari, qualora invitati dal Sindaco a prendere parola su temi di loro competenza.

2. Oltre al Segretario Comunale, il Sindaco può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di funzionari e di responsabili di servizio, rappresentanti di aziende, istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale.
3. Il **Sindaco** può inoltre ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
4. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di uno o più Consiglieri, il **Sindaco** può autorizzare la presenza di un assistente personale di fiducia indicato dal Consigliere.
5. Nessuna persona estranea al Consiglio Comunale può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Sindaco o salva diversa determinazione del Consiglio Comunale.

Art. 19 – Partecipazione dei membri della Giunta Comunale

1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con funzione di relatore sulle proposte di deliberazione e per fornire risposte alle interpellanze o alle interrogazioni presentate.
2. Gli Assessori hanno diritto di intervenire nelle discussioni consiliari, con esclusione del diritto di voto nel caso di Assessori esterni al Consiglio.

CAPO 4° - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 20 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo il caso in cui il Consiglio Comunale, con deliberazione motivata, decida di procedere in seduta segreta.
2. Si procede, altresì, in seduta pubblica per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare, in relazione alle quali può aversi discussione con espressione di valutazioni ed apprezzamenti ai nominandi.
3. Qualora il Consiglio decida o debba procedere in seduta segreta, tutti i soggetti estranei all'assemblea, fatta eccezione per il Segretario, devono lasciare l'aula.
4. Le sedute possono essere oggetto di trasmissione televisiva o radiofonica, anche in diretta. In tal caso il **Sindaco** ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche, con i limiti di cui agli artt. **15** e **16** del presente Regolamento.

Art. 21 – Verifica del numero legale

1. La seduta del Consiglio Comunale è aperta con la verifica della sussistenza del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Comunale. E' in ogni caso necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco.
2. Il **Sindaco**, durante la seduta, non è tenuto a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno dei Consiglieri.

3. E' fatta salva comunque la possibilità, per il **Sindaco**, di operare la verifica del numero legale nel momento in cui sia palesemente rilevata l'assenza della maggior parte dei Consiglieri dall'aula.
4. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.
5. Se la seduta non ha numero legale, il **Sindaco** può sospenderla fino ad un massimo di 60 minuti per consentire l'acquisizione del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il **Sindaco** dichiara deserta la seduta in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno per quella medesima seduta e dei quali non è ancora stata conclusa la trattazione.

Art. 22 – Designazione ed attività degli scrutatori

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il **Sindaco** dichiara al Consiglio Comunale che la seduta è legalmente valida e designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori.
2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.
3. La designazione degli scrutatori è comunque obbligatoria nei casi in cui si proceda a votazione segreta.

Art. 23 – Funzioni di segretario della seduta

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Comunale o dal Responsabile di servizio nominato Vice Segretario, secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Consiglio Comunale può scegliere uno dei suoi membri ed incaricarlo a svolgere le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare in casi specifici e sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso il Segretario Comunale deve ritirarsi dalla seduta durante la discussione e deliberazione.
3. Il Consiglio può altresì affidare le funzioni di segretario al Consigliere più giovane d'età, in caso di assenza improvvisa o impedimento del Segretario o suo sostituto e nelle ipotesi di cui al precedente comma 2.
4. L'esclusione del Segretario è di diritto nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.

Art. 24 – Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere di urgenza

1. Il Consiglio Comunale nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.
2. Solo in presenza di fatti e circostanze eccezionali, verificatesi successivamente all'avviso di convocazione di ciascuna seduta ed in caso di presenza di tutti i Consiglieri assegnati all'Ente, il Consigliere che intenda effettuare comunicazioni e interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno deve presentare richiesta al **Sindaco** in forma scritta prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve contenere l'oggetto della comunicazione o l'intervento.

3. Il **Sindaco** comunica al Consiglio Comunale le richieste pervenute, concedendo la parola ai Consiglieri nell'ordine di presentazione delle richieste medesime e per non più di 5 minuti ciascuno.
4. In ogni caso non possono essere deliberati né messi in discussione argomenti ed oggetti aventi contenuto amministrativo e non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 25 – Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è comunicato ai Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.
2. L'ordine di trattazione degli oggetti può essere modificato, all'inizio ovvero nel corso della seduta ed in ogni caso, prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta del Sindaco o di un Consigliere oggetto di separata votazione –indetta obbligatoriamente dal **Sindaco**- per l'inversione dell'ordine del giorno o per ordine dei lavori o di sospensione lavori.

Art. 26 – Presentazione di proposte e interventi

1. Prima della discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte del Sindaco, dell'Assessore delegato ovvero dal Consigliere proponente, il **Sindaco** dispone la lettura della relazione medesima.
2. Successivamente sono ammessi a parlare i Consiglieri, gli Assessori, nonché il Sindaco, nell'ordine di iscrizione.
3. Il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se accetta o respinge ordini del giorno o emendamenti presentati.

Art. 27 – Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno

1. I Consiglieri e gli altri aventi diritto che intendano parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al **Sindaco**, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere può parlare due volte, la prima per non più di 15 minuti, la seconda per non più di 5 minuti. Nel numero degli interventi di cui sopra non si deve considerare la illustrazione della materia da parte del Sindaco, Assessore, o Consigliere fatta prima della discussione, e relativa all'argomento dell'ordine del giorno da trattare.
3. ***Il Sindaco può concedere ai consiglieri la possibilità di fare interventi più lunghi (fino al doppio del tempo)*** per le discussioni relative al Bilancio, al Piano Regolatore generale, alle loro varianti e materie di particolare rilievo urbanistico, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti.
4. Gli interventi dei Consiglieri in tutti i casi previsti dal presente Regolamento che non riguardino la trattazione, disciplinata dalle norme di cui ai commi precedenti, di argomenti iscritti all'ordine del giorno non possono superare la durata di 5 minuti.

5. Sono fatti salvi limiti temporali diversi, specificatamente determinati in altre norme del presente Regolamento.
6. Le norme del presente Regolamento che disciplinano la modalità e la durata degli interventi si applicano in tutti i casi di esercizio del diritto di parola, da parte dei non Consiglieri, previsti dallo Statuto.
7. Al Sindaco è data facoltà di intervenire oltre i limiti di tempo e di quantità di cui ai commi precedenti.

Art. 28 – Inosservanza dei tempi di intervento

1. Il *Sindaco* formula avviso al Consigliere iscritto a parlare un minuto prima dello scadere dei tempi di intervento.
2. Allo scadere del tempo di intervento, il Consigliere deve concludere l'intervento medesimo, salvo che ritenga di utilizzare immediatamente il tempo concessogli per il secondo intervento ai sensi dell'articolo precedente.
3. Scaduto il termine, il *Sindaco* dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 29 – Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere e approvare una deliberazione, siano osservati la legge, lo Statuto ed il presente Regolamento.
2. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.
3. Il *Sindaco*, esprimendosi immediatamente sull'ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.
4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del *Sindaco*, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante dopo che sia intervenuto per non più di 3 minuti un Consigliere contrario alla proposta.

Art. 30 – Intervento del Consigliere per fatto personale

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro Consigliere.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi.
3. Il *Sindaco* decide se il fatto personale sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del *Sindaco*, decide il Consiglio Comunale seduta stante senza discussione.
4. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di 15 minuti.

Art. 31 – Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
2. Le questioni pregiudiziali o sospensive possono essere proposte da uno o più Consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.
3. Iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno 3 Consiglieri.
4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e su di esse il Consiglio decide seduta stante. Nella discussione può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo Consigliere contrario e, entrambi, per un periodo non superiore a 5 minuti.

Art. 32 – Presentazione di emendamenti

1. Prima della replica possono essere presentati, da ciascun Consigliere, emendamenti concernente l'argomento e non richiedenti la procedura di iscrizione all'ordine del giorno.
2. Tali emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul banco del **Sindaco** che provvede a darli in copia ai Consiglieri presenti.
3. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il **Sindaco** pone la questione in votazione. Il Consiglio Comunale decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.
4. In ogni caso non possono essere votati emendamenti che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di un'ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 33 – Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

1. Il **Sindaco**, prima della replica del relatore e verificato che i Consiglieri non intendano presentare ulteriori emendamenti, legge tutti gli emendamenti presentati.
2. Qualora gli emendamenti presentati non comportino l'espressione dei pareri di cui all'art. 32, comma 4 del presente Regolamento, anche un solo Consigliere può richiedere la sospensione della loro trattazione per un periodo di tempo non superiore a 5 minuti al fine di permettere l'esame complessivo da parte del Consiglio.
3. Il **Sindaco** accorda tale sospensione e può, tenuto conto del numero e della complessità degli emendamenti, accordare un tempo superiore.
4. Nella ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli Consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al soggetto che presiede l'assemblea i testi eventualmente modificati degli emendamenti in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del **Sindaco** o del proponente.

5. Il proponente può rinunciare, in qualunque momento prima della votazione, alla sua proposta o emendamento.

Art. 34 – Richiesta di votazione per parti separate

1. Il caso di atto articolato in più parti, il Consiglio Comunale, su proposta anche di un solo Consigliere presentata prima dell'inizio della dichiarazione di voto, procede alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, secondo le richieste avanzate.

Art. 35 – Chiusura della discussione

1. Il *Sindaco*, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.

Art. 36 – Dichiarazione di voto e apertura delle votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore, la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto, o di astensione, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a 5 minuti.
2. Qualora siano stati presentati emendamenti le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a 5 minuti.
3. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti in cui si voterà in modo separato.
4. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal Consigliere intervenuto a nome del gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti.
5. Prima di procedere alla votazione il *Sindaco* cura che siano avvertiti tutti i Consiglieri di cui è attestata la presenza e quindi dichiara aperte le operazioni di voto.
6. Il *Sindaco* dichiara chiusa la votazione dopo aver verificato l'espressione di voto da parte dei Consiglieri entro il termine adeguato a provvedere alle operazioni.

Art. 37 – Votazione degli emendamenti

1. Nel caso in cui siano stati presentati emendamenti, le votazioni avverranno con il seguente ordine: si comincia con quelli soppressivi, si continua con quelli modificativi ed, infine, si votano quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
2. Il testo definitivo della proposta risultante dall'eventuale approvazione dell'emendamento, viene votato successivamente nella sua globalità.

Art. 38 – Votazione per parti separate

1. Qualora sia stata avanzata la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

Art. 39 – Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

1. Intervenuta la replica del relatore, può essere presentata al Consiglio Comunale, anche in caso di votazione, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazione per parti separate.
2. Su tale richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria il *Sindaco* concede la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 36 del presente Regolamento. Successivamente la richiesta viene posta in votazione ed essa risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
3. In caso di accoglimento della richiesta viene posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 36 del presente Regolamento.

Art. 40 – Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è, di norma, palese e si effettua mediante alzata di mano. In tal caso i Consiglieri presenti che non risultano aver manifestato alcun voto si computano nel numero necessario per la validità della seduta.
2. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto ed è comunque esclusa per la nomina degli organismi consiliari, nonché per le altre nomine di competenza del Consiglio Comunale.
3. Nelle votazioni per alzata di mano l'espressione del voto deve aversi nella fase intercorrente tra il momento in cui il *Sindaco* dichiara aperto e quindi chiuso il procedimento di votazione.
4. In caso di voti non espressi chiaramente, si procede a controprova del procedimento di votazione con le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 41.
5. Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un Consigliere tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il Consiglio ha facoltà di avvalersi dell'assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dal *Sindaco*.

Art. 41 – Controprova della votazione per alzata di mano

1. Il voto espresso mediante alzata di mano può essere soggetto a controprova se un Consigliere, dichiarando di essere incorso in errore materiale, lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto.
2. Il *Sindaco*, qualora l'errore sia riconosciuto determinante ai fini dell'approvazione della deliberazione, dispone la ripetizione della votazione.

3. Il **Sindaco** e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova. Se la votazione è ancora dubbia si procede:
 - a) per appello nominale, in caso di votazione palese;
 - b) per appello nominale con schede in un'unica urna posta presso la presidenza, in caso di votazione per scrutinio segreto.
4. Il Consigliere che abbia chiesto la ripetizione della votazione per errore materiale senza ottenerla, ha comunque diritto di chiedere l'inserimento nel verbale della seduta di una dichiarazione attestante l'esatta volontà nell'espressione del voto.

Art. 42 – Votazione palese per appello nominale

1. La votazione palese per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno un quinto dei Consiglieri assegnati. Tale richiesta deve essere presentata in forma scritta dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano inizio le operazioni di voto.
2. Nel caso in cui si voti per appello nominale il Sindaco illustra il significato del sì e del no; successivamente dispone l'appello dei Consiglieri.
3. Il Segretario o suo incaricato fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al **Sindaco** che proclama il risultato.

Art. 43 – Votazione segreta per schede

1. La votazione a scrutinio segreto è consentita nei casi che comportano apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
2. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede, il **Sindaco** dispone l'appello nominale di ciascun Consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la presidenza.
3. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori, che assistano il **Sindaco** nello spoglio delle schede.
4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle non si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. I Consiglieri che si astengano dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al **Sindaco**, affinché ne sia preso atto a verbale.

Art. 44 – Esito delle votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata.
2. terminate le votazioni il **Sindaco** ne proclama l'esito.
3. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il **Sindaco** annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Art. 45 – votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni

1. Nel caso di urgenza il Consiglio Comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. La votazione dell'immediata eseguibilità deve essere evidenziata dal **Sindaco** al momento della presentazione della deliberazione e tale esplicitazione deve essere rinnovata prima dell'apertura del procedimento per l'espressione del voto.

CAPO 5° - PROCESSI VERBALI

Art. 46 – Compilazione dei verbali

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti in forma sintetica a cura del Segretario Comunale, essi devono indicare almeno i punti principali delle discussioni, nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Per la compilazione dei detti verbali il Segretario Comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'Amministrazione Comunale.
3. Ogni Consigliere può richiedere, esplicitandone le ragioni, che la parte di verbale inerente il proprio intervento sia redatta con esposizione integrale di quanto affermato in seduta, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 48, comma 1.

Art. 47 – Contenuto dei verbali

1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione dei voti espressi, di quelli che si sono astenuti e di quelli che, pur rimanendo presenti in aula, non hanno votato.
2. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto alla votazione con scrutinio segreto.
3. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi constare altresì che si è deliberato in seduta segreta.

Art. 48 – Annotazioni a verbale

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al **Sindaco**, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente nel verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario Comunale immediatamente o la dichiarazione venga testualmente dettata.
2. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

Art. 49 – Sottoscrizione dei verbali

1. Il verbale delle adunanze è firmato, ad avvenuta formalizzazione, dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

TITOLO III – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO 1° - DIRITTI

Art. 50 – Diritto di iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Gli ordini del giorno presentati dai Consiglieri Comunali devono in ogni caso essere sottoposti alle formali determinazioni del Consiglio Comunale non oltre 3 mesi dalla presentazione formale.
2. Le proposte di deliberazione devono avere oggetti concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.

Art. 51 – Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, con le modalità e i termini previsti dalla legge e dal vigente Regolamento sul diritto di accesso.
2. In particolare, il diritto di cui al comma 1 si esercita in forma di presa visione o di estrazione di copia, nei casi, con le limitazioni e con le modalità previste dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90, nonché dal Regolamento sul diritto di accesso.
3. L'accesso ai documenti e agli atti inerenti l'attività amministrativa del Comune può avvenire con richiesta formale al Segretario Comunale che provvede all'accesso e/o rilascio entro il termine di trenta giorni previa acquisizione presso il Servizio interessato, informandone il Sindaco.
4. Ogni altra richiesta che non si esaurisca con il rilascio di documenti o atti è rivolta al Sindaco o all'Assessore competente, che è tenuto alla risposta entro il termine ordinario di trenta giorni.
5. I Consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende ed enti dipendenti dal Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato del Consigliere. Le richieste devono pervenire alle aziende ed enti predetti tramite il Segretario Comunale.
6. Il diniego o differimento può essere opposto nel rispetto delle misure di garanzia per gli interessati definite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
7. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti o di informazioni particolari da parte di un Consigliere comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Responsabile del servizio interessato può chiedere al Direttore/Segretario di definire d'intesa i tempi e modalità di esercizio e il Segretario motiva il ritardo.

8. Il Consigliere che intende evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione ne informa il Sindaco. Quest'ultimo fornisce risposta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 52 – Diritto di presentazione di interpellanze

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interpellanze su argomenti che riguardino direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze ad esso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, fermo il dovere del **Sindaco** di assicurare l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio ove dovuta.
2. Alle interpellanze viene data risposta **dal Sindaco, da un Assessore, dai Consiglieri o dai Consiglieri particolari** in seduta di Consiglio Comunale, cui hanno diritto di partecipazione gli interpellanti. Alla seduta devono intervenire il Sindaco e gli Assessori delegati per materia.
3. Qualora l'interrogante sia assente l'interpellanza decade mentre viene data risposta se essa è sottoscritta da più Consiglieri ed uno di essi è presente.
4. L'interrogante parla, dopo aver ottenuto la risposta, **esclusivamente** per chiarire se sia o no soddisfatto.

Art. 53 – Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri, fermo il dovere del **Sindaco** di assicurare l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio ove dovuta.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile.
5. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco, da un Assessore, **da un Consigliere o da un Consigliere particolare alla fine** della seduta allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a 15 minuti e possono dar luogo **ad un'unica replica** da parte dell'interrogante, **nella quale** può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto. **Il Sindaco, se lo ritiene opportuno, può intervenire nuovamente per il tempo ritenuto opportuno, come stabilito all'art. 27 comma 7.**
6. La replica non può avere durata superiore a 5 minuti.
7. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
8. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione del Sindaco di decadenza dell'interrogazione.

9. *Non possono essere iscritte all'ordine del giorno della stessa adunanza più di tre interrogazioni e interpellanze per ogni consigliere.*

Art. 54– Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a 5 minuti.

Art. 55 – Mozione

1. La mozione consiste nell'invito rivolto in forma scritta al Sindaco o alla Giunta Comunale diretto a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, che abbia o non abbia già formato oggetto di interpellanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso, fermo il dovere del *Sindaco* di assicurare l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio ove dovuta.
2. La mozione deve essere firmata da almeno un quinto dei Consiglieri.
3. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.

CAPO 2° - DOVERI

Art. 56 - Rispetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento obbliga i singoli Consiglieri dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 57 – Assenza dei Consiglieri

1. Il Consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio Comunale cui è stato convocato deve indicare per iscritto il motivo alla Presidenza, prima della seduta medesima o comunque non oltre la prima seduta successiva, ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza di cui allo Statuto.

Art. 58 – Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

1. Il *Sindaco* e i Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi possono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e ritornarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 59 – Pubblicità della situazione patrimoniale

1. Le disposizioni concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale, le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale dei Consiglieri sono disciplinate da apposito Regolamento.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO 1° - ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 60 – Compiti e poteri del presidente del Consiglio Comunale

1. Il *Sindaco* presiede il Consiglio Comunale ed esercita i compiti e le funzioni connesse a tale attività.
2. Le funzioni vicarie relative alla presidenza del Consiglio Comunale in caso di assenza o di impedimento del *Sindaco* sono esercitate dal Vice Sindaco e quindi dal Consigliere Anziano.

Art. 61 – Esercizio di funzioni e di compiti inerenti l'attività di presidenza del Consiglio Comunale

1. Il *Sindaco* nell'esercizio dell'attività di presidenza dell'assemblea consiliare:
 - a) presiede alla organizzazione delle sedute consiliari nella fase preparatoria, di pubblicizzazione e di svolgimento, esaminando pure le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio Comunale dalle sedute del Consiglio e propone al Consiglio i conseguenti provvedimenti;
 - b) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
2. Il *Sindaco* esercita i poteri necessari previsti dal presente regolamento, dagli altri regolamenti comunali e dallo statuto per organizzare l'attività consiliare al fine di assicurare la coerenza con le linee di indirizzo politico-amministrativo della Amministrazione.

CAPO 2° - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 62 - Costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale *può procedere*, ad avvenuto insediamento del Consiglio Comunale, alla nomina delle seguenti Commissioni Consiliari permanenti:
 - A) Affari generali ed istituzionali – Bilancio e risorse economiche, per le materie di: problemi del personale, organizzazione uffici e servizi comunali, bilancio, tributi;
 - B) Sviluppo economico, per le materie inerenti: agricoltura, artigianato, industria, commercio, problemi di lavoro;
 - C) Interventi sociali, per le materie inerenti: servizi sociali, sanità, assistenza domiciliare, politiche giovanili, sport, tempo libero, pubblica istruzione, turismo;

D) Assetto del territorio, per le materie inerenti: ambiente – leggi contro l'inquinamento, sviluppo urbanistico, Piano Regolatore Generale.

2. Ogni Commissione è composta da n. 5 Consiglieri Comunali, di cui n. 2 rappresentanti della minoranza consiliare.
3. Le Commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.
4. La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei Consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
5. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
6. In caso di mancata designazione dei componenti da eleggere o nel caso di non raggiungimento di accordo all'interno della maggioranza o all'interno della minoranza, sono eletti con votazione segreta i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purchè sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.
7. Le Commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.
8. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
9. Il **Sindaco** nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuto insediamento delle Commissioni Consiliari e di ogni successiva variazione, nonché dell'elezione del Presidente e del Vice Presidente di ciascuna di esse.

Art. 63 – Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro 30 giorni dalla relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco o Assessore delegato.
2. La Commissione nella sua prima adunanza procede, nel proprio seno, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
3. L'elezione del Presidente e quella del Vice Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 64 – Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 65 – Funzionamento - Decisioni

1. Per validità della seduta è richiesta la presenza di n. 3 componenti la Commissione.
2. Le decisioni della Commissione sono valide allorchè vengono adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 66 – Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco non può essere eletto nelle Commissioni. Tuttavia ha diritto di prendere parte alle sedute delle Commissioni.
2. Il Sindaco e gli Assessori possono chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione e, se richiesti, hanno l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni.

Art. 67 – Segreteria – Verbalizzazione

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 68 – Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione – parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni 20 dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

Art. 69 – Indagini conoscitive

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei Responsabili dei servizi, nonché gli Amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 70 – Commissioni di controllo e garanzia e di inchiesta

1. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri in carica, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire nel suo interno Commissioni di controllo e garanzia e di inchiesta, incaricate di

effettuare accertamenti sull'attività amministrativa dei Responsabili degli uffici e dei servizi e dei rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente. La Presidenza deve essere comunque attribuita ad un Consigliere di opposizione.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore, il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto la Commissione può effettuare l'audizione dei membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei conti, del Segretario Comunale, dei Responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro collaboratori, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione e i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un componente della Commissione indicato dal Presidente.
6. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta Comunale i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
7. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario Comunale che rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'Archivio dell'Ente.

Art. 71 – Commissioni di studio

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti Comunali e di esperti esterni che hanno riconosciute competenze nelle materie da trattare, scelti dalla Giunta Comunale. Con la deliberazione di incarico sono stabilite per gli esperti esterni le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute con apposito disciplinare, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del Bilancio dell'Ente.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio Comunale, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Art. 72 – Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito delle persone.
3. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico devono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno, di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento della seduta della Commissione.
4. Il soggetto che presiede la Commissione può disporre l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non può essere riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il soggetto che presiede la Commissione, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.

CAPO 3° - GRUPPI CONSILIARI

Art. 73 – Costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un Gruppo Consiliare.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e purchè facente capo ad un partito o movimento politico riconosciuto a livello nazionale o regionale deve, entro 10 giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco.
3. In mancanza dell'esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del Consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni Consigliere può recedere dal gruppo Consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppo esistente se quest'ultimo ne accetta l'adesione; in tal caso il Consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco.
5. Può essere costituito un Gruppo misto composto da uno o più Consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio Gruppo e che non intendano confluire in altri Gruppi esistenti. L'adesione al Gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale Gruppo.
6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo Consiliare.
7. Il Consigliere che non intenda appartenere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro Gruppo esistente o al Gruppo misto ha diritto di fare le dichiarazioni di voto di cui all'art. 36 del presente Regolamento.

Art. 74 – Presidenza dei Gruppi Consiliari

1. Ciascun Gruppo procede all'elezione del proprio Presidente e ne fornisce comunicazione scritta entro 10 giorni al Sindaco. La Presidenza del Gruppo misto deve rispettare il criterio della rotazione semestrale.
2. In difetto di comunicazione di cui al comma 1 è considerato Presidente il Consigliere più anziano del Gruppo stesso.

Art. 75 – Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, denominata anche Conferenza dei Capigruppo, esercita le funzioni attribuitele dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti.

CAPO 4° - RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI CONSILIARI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 76 – Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei Gruppi la struttura organizzativa di riferimento è l'ufficio segreteria. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio per garantire l'operatività dell'azione dei Gruppi Consiliari.
3. In sede di formazione del Bilancio di previsione possono essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio Comunale.
4. Le dotazioni di spesa di cui al precedente comma sono assegnate al Responsabile di servizio dell'Ente.
5. Il rendiconto delle spese sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale.

Art. 77 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Sostituisce e abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 78 – Diffusione

Copia del presente Regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri in carica.
